



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI TERAMO

Teramo 26 febbraio 2025

Spett.le
UFFICIO UNEP
PRESSO IL TRIBUNALE
DI TERAMO
prot.unep.tribunale.teramo@giustiziacert.it

p.c. al Sig. Presidente
del Tribunale di Teramo
Dott. Carlo Calvaresi
prot.tribunale.teramo@giustiziacert.it

Alla cortese attenzione del Dirigente Dott. Carmine Tarquini

Rappresentiamo che molti Colleghi ci hanno segnalato che l'UNEP presso il Tribunale di Teramo, da alcuni giorni, rifiuta gli atti di cui venga richiesta la notifica a mezzo posta.

Ciò in quanto le notifiche a mezzo posta dovrebbero essere eseguite direttamente dagli avvocati, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo formalmente dissente da tale interpretazione.

*Il disposto del nuovo comma 7 dell'art. 137 c.p.c. (aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. b) numero 2) del D.Lgs. n. 149/2022) prevede che l'Ufficiale Giudiziario "esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non **deve** eseguirla a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione".*

L'unica notifica alla quale, per legge, l'avvocato è obbligato è quella telematica.

*Quindi l'avvocato non "**deve**" eseguire obbligatoriamente la notifica a mezzo del servizio postale.*

Già dalla lettura della norma appare chiaro che l'Ufficiale Giudiziario deve accettare la richiesta di notifica e deve provvedere alla notifica, sia a mani e sia a mezzo del servizio postale, laddove l'avvocato, ex art. 137 comma 7 c.p.c., dichiari di non aver potuto procedere alla notifica tramite PEC.

Non può ritenersi che l'espressione "O CON ALTRA MODALITA' PREVISTA DALLA LEGGE", riportata nel menzionato art. 137 c.p.c., debba intendersi riferita a quella effettuata in proprio dall'avvocato a mezzo del servizio postale.

Se così fosse, l'avvocato avrebbe due obblighi di notifica: la prima tramite PEC e la seconda, ove non sia possibile o non abbia avuto esito positivo la prima, in proprio tramite il servizio postale.

In realtà, l'avvocato non è obbligato ad eseguire le notifiche in proprio, ma ha solo la facoltà di chiedere la relativa autorizzazione e di provvedere in autonomia ex L. n. 53/1994.

Ciò è confermato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149/2022 nella quale, con specifico riferimento alle modifiche ed integrazioni apportate all'art. 137 c.p.c., è lo stesso legislatore a precisare che l'espressione "o con altra modalità prevista dalla legge" deve intendersi riferita ad una modalità di notifica **alla quale l'avvocato è obbligato (e non semplicemente facoltizzato)** in base alla legge, come quella relativa all'inserimento nell'area web riservata previsto dall'art. 359 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 15/2019 e di cui al nuovo art. 3-ter della L. n. 53/1994.

In definitiva, non esiste per l'avvocato alcun obbligo di notifica ex L. n. 53/1994 in proprio tramite il servizio postale, sicchè egli può richiedere all'Ufficiale Giudiziario di procedere alla notifica non solo a mani, ma anche tramite il servizio postale ove l'avvocato stesso, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. nuova formulazione, dichiara di non aver potuto procedere alla notifica a mezzo PEC o quest'ultima non abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

Né si può sostenere che l'obbligo di provvedere alla notifica a mezzo del servizio postale derivi direttamente dall'art. 3-ter della L. n. 53/1994: detto articolo, al comma 3 (sostituito dall'art. 6, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 164/2024, con applicazione ai procedimenti introdotti successivamente al 28/2/2023), così dispone: "se la notificazione di cui al comma 1 [a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato; n.d.r.] non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata".

Anche tale previsione normativa non impone all'avvocato la notifica in proprio a mezzo posta, nell'ipotesi in cui non possa essere eseguita o non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario la notificazione a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato (nella diversa ipotesi di causa imputabile al destinatario, il comma 2 del medesimo art. 3-ter della L. n. 53/1994 stabilisce che l'atto da notificare debba essere inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia), ma contempla una semplice facoltà **alternativa** alle forme ordinarie di notifica a mezzo UNEP di cui agli artt. 137 e seguenti c.p.c. e, quindi, alla notifica da parte dell'Ufficiale Giudiziario non solo a mani, ma anche tramite il servizio postale.


In definitiva, il D.Lgs. n. 149/2022 (con le modifiche apportate all'art. 137 c.p.c.) ha incluso il difensore nella categoria dei soggetti che eseguono la notificazione degli atti del processo, ma ha previsto un vero e proprio obbligo soltanto con riferimento alla notificazione per via telematica; l'UNEP può rifiutare l'atto soltanto laddove non ricorrano le ipotesi previste dal nuovo settimo comma dell'art. 137 c.p.c. o non sia presente la dichiarazione del difensore che non sia possibile eseguire la notificazione in via telematica.

A fronte del chiaro significato delle norme sopra richiamate, perfettamente coordinate con le disposizioni sulle notifiche in proprio da parte dell'avvocato ex L. n. 53/1994 e con le disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229/1959, si chiede che l'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Teramo provveda ad accettare le notifiche richieste a mezzo posta dagli avvocati, senza adottare interpretazioni non in linea con la disciplina normativa a nostro avviso correttamente applicabile, considerando anche l'esigenza, di carattere prevalente, di tutela della piena esplicazione del diritto di difesa.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Antonio Lessiani



Il Consigliere Segretario

Avv. Rita Capanna Piscè

